



Assessorato Regionale della Sanità

Dipartimento regionale per la pianificazione strategica

\*\*\*\*\*

Servizio 1 "Personale dipendente S.S.R."

### LINEE DI INDIRIZZO

#### *REGOLAMENTO DI AFFIDAMENTO, CONFERMA E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI*

#### AREA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA

#### ART 1

#### *(Tipologie incarichi)*

Nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite dal D.Lgs. n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni, e di quanto previsto dal D.Lgs.n.165/2001, compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis del decreto legislativo n. 229/99, giusta art. 27 del vigente C.C.N.L. sottoscritto l'8 giugno 2000, le tipologie di incarichi conferibili ai dirigenti medici e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono le seguenti:

- a) Incarichi di direzione di struttura complessa. Tra essi sono ricompresi l'incarico di Direttore di Dipartimento, di Distretto Sanitario o di Presidio Ospedaliero di cui al D.Lgs. n.502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Incarichi di direzione di struttura semplice;
- c) Incarichi di natura professionale anche di altissima specializzazione, di consulenza, di studio, e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo;
- d) Incarichi di natura professionale conferibili ai dirigenti con meno di cinque anni di attività.

#### ART .2

#### *(Incarichi di direzione di struttura complessa)*

Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferiti, ai fini della instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, con le procedure previste dal DPR n.484/1997, nel limite del numero stabilito dall'atto aziendale.

Gli incarichi interni di Direttore di Dipartimento, sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario, sentito il Comitato di Dipartimento, fra i dirigenti con incarico di direzione delle strutture complesse aggregate nel Dipartimento, in conformità a quanto previsto dall'art. 17 bis del D.L.vo n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni e tenuto conto delle capacità gestionali ed organizzative nonché della possibilità di realizzare gli obiettivi propri del Dipartimento.

Il Direttore di Dipartimento rimane titolare della struttura complessa cui è preposto. Resta in carica da tre a sette anni.

L'incarico è rinnovabile previa verifica dei risultati ottenuti.

Gli incarichi interni di Direttore di Distretto sono conferiti con provvedimento del Direttore Generale a dirigenti di struttura complessa, in possesso dei requisiti speciali previsti dall'art. 3 sexies del D.Lgs.n. 502/1992.

In assenza di dirigenti medici di struttura complessa ritenuti idonei, per l'assegnazione degli incarichi di Direttore di Distretto viene emesso apposito avviso da espletarsi secondo le procedure previste dal D.P.R. n.484/97, tenuto conto di quanto previsto dal succitato art. 3 sexies del D.Lgs. n.502/92 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle direttive regionali in materia.

Qualora l'incarico di Direttore del Distretto venga affidato ad un medico di medicina generale o ad un pediatra di libera scelta, si procederà alla sospensione della relativa convenzione, secondo le modalità previste dagli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'art. 4 , comma 9, della legge 30.12.1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale, nonché al contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria.

### ART. 3

#### ( Incarichi di direzione di struttura semplice)

Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferibili ai dirigenti, dopo cinque anni di attività, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 28 del vigente C.C.N.L. su proposta del responsabile della struttura di appartenenza.

Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 27 comma 1 lett. b) del CCNL del 2000 rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità.

Relativamente ai predetti incarichi, i criteri e le procedure di affidamento sono definiti dall'art. 28 CCNL 1998 – 2001 come integrato dall'art. 24 del CCNL del 2005.

Gli incarichi di direzione di struttura semplice sono conferiti nei limiti del numero stabilito nell'atto aziendale.

ART. 4  
( Incarichi di natura professionale)

Ai dirigenti, all'atto della prima assunzione, decorso il periodo di prova, sono conferibili solo incarichi di natura professionale (lett. d), con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del responsabile della struttura e con funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività.

Dopo cinque anni di attività, a seguito di valutazione positiva ai sensi dell'art. 28 del vigente C.C.N.L., agli stessi sono conferibili oltre agli incarichi di direzione di struttura semplice come sopra richiamati, incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo ( lett. c). Nel computo dei cinque anni di attività ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 27 comma 1 lett. e c) del CCNL del 2000 rientrano i periodi svolti con incarico dirigenziale a tempo determinato, senza soluzione di continuità.

Gli incarichi predetti (lett. c e d) sono attribuiti con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario su proposta del responsabile della struttura di appartenenza, previa valutazione del curriculum degli interessati nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente regolamento.

ART.5  
( Durata incarichi dirigenziali e procedure per il conferimento)

Gli incarichi di direzione di struttura complessa hanno durata da cinque a sette anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve, secondo le procedure di verifica previste dall'art. 15, commi 5 e 6 del D.Lgs. n.502/92 e dagli artt. 25 e ss. del vigente C.C.N.L..

La durata dell'incarico può essere più breve solo nei casi in cui venga disposta la revoca anticipata per effetto della valutazione negativa ai sensi e con la procedura dell'art. 30 del CCNL del 2005 (*art. 24 - comma 8 CCNL 2005*).

Gli incarichi dirigenziali di cui ai precedenti articoli 3 e 4 sono conferiti a tempo determinato ed hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni – comunicata all'atto del conferimento – con facoltà di rinnovo.

La durata degli incarichi è connessa alla loro natura.

L'assegnazione degli incarichi non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età, *compresa l'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 503 del 1992 e successive modificazioni*. In tali casi la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite.

Il conferimento degli incarichi di cui alla lettera d) viene effettuato ad integrazione del contratto individuale di lavoro.

Giusta art. 24 – comma 6 del CCNL 3/11/05 l'Azienda provvede a sottoporre a ciascun dirigente il contratto individuale, senza la cui sottoscrizione nessuno degli effetti giuridici ed economici, connessi all'attribuzione dell'incarico dirigenziale può attivarsi. Il contratto è sottoscritto entro il termine massimo di trenta giorni salvo diversa proroga stabilita dalle parti. In mancanza di consenso da parte del dirigente alla scadenza del termine non si può procedere al conferimento dell'incarico e le parti riassumono la propria autonomia negoziale.

## ART. 6

( Conferma o conferimento di nuovi incarichi dirigenziali)

La conferma o il conferimento di nuovi incarichi dirigenziali avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario, nel rispetto dei principi di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 15 – comma 5 – del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, costituisce condizione indispensabile per la conferma od il conferimento di nuovi incarichi di maggior rilievo professionali o gestionali, l'esito positivo della valutazione al termine dell'incarico.

La valutazione dei dirigenti è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa.

Organismi preposti alla verifica predetta, ai sensi del succitato D.Lgs 502/1992, e secondo la disciplina di cui all'art. 26 del vigente C.C.N.L. sono:

- a) il Collegio tecnico,
- b) il Nucleo di valutazione aziendale .

Il Collegio Tecnico provvede alle verifiche di competenza entro la scadenza dell'incarico o al momento della valutazione periodica ex art. 26, c. 2, lett. b) e c ) del CCNL 3.11.2005.

I risultati finali della valutazione effettuata dagli organismi di verifica sono riportati nel fascicolo personale presso l'Ufficio Valutazione e costituiscono parte integrante degli elementi di valutazione, da parte del Direttore Generale, per la conferma o il conferimento di qualsiasi tipo di incarico.

L'esito positivo della valutazione dei dirigenti neo-assunti al termine del quinto anno costituisce presupposto per l'attribuzione di incarichi di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio o ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché incarichi di direzione di strutture semplici.

Per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa, ai fini della conferma nella stessa o altre UU.OO., i principi di cui all'art. 3 del presente regolamento sono integrati da ulteriori elementi di valutazione che tengano conto:

- delle capacità gestionali con particolare riferimento al governo del personale, ai rapporti con l'utenza, alla capacità di correlarsi con le altre strutture e servizi nell'ambito dell'organizzazione dipartimentale;
- dei risultati ottenuti con le risorse assegnate.

#### ART.7

( Revoca degli incarichi dirigenziali)

Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere revocati in caso di accertata responsabilità professionale e gestionale, a seguito delle procedure di verifica di cui agli artt. 29 e seguenti del vigente C.C.N.L..

L'accertamento della responsabilità dirigenziale a seguito dei distinti e specifici processi di valutazione, prima della formulazione del giudizio negativo deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente anche assistito da una persona di fiducia.

La revoca dell'incarico, ovvero l'affidamento di altro incarico di valore economico inferiore a quello in atto, avviene con provvedimento motivato del Direttore Generale, sentito il Direttore Sanitario.

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del CCNL del 2005, è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'azienda ai sensi dell'art. 36 del CCNL 5 dicembre 1996.

#### ART.8

( Graduazione delle funzioni)

La graduazione delle funzioni dirigenziali – alle quali corrispondono le varie tipologie di incarico del ruolo unico della dirigenza medico veterinaria – è effettuata dalla Azienda con le modalità di cui all'art. 51 del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, in applicazione dell'art. 26 del CCNL del 08.08.2000.

#### ART.9

( Incarichi di sostituzione)

L'art. 18 del C.C.N.L. del 2000 e s.m.i. disciplina l'attribuzione degli incarichi di sostituzione in caso di:

- assenza per ferie o malattia o alto impedimento, del dirigente con incarico di direzione di struttura complessa e di struttura semplice;
- cessazione del rapporto di lavoro;
- aspettativa per il conferimento di incarico di Direttore Generale ovvero di Direttore Sanitario;
- aspettativa per mandato elettorale.

Nel caso che l'assenza sia determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro del dirigente interessato, la sostituzione è consentita per il tempo strettamente necessario ad espletare le procedure di cui ai D.P.R. n.483 e n.484/97 ovvero dell'art. 17 bis del D.Lgs.n.502/92.

In tal caso la sostituzione può durare sei mesi, prorogabili fino a dodici.

Nei casi di aspettativa senza assegni per il conferimento di incarico di Direttore Generale ovvero di Direttore Sanitario e di Direttore dei servizi sociali presso la stessa o altra azienda, ovvero per mandato elettorale, si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art.18.

La disciplina dell'incarico conferito è quella prevista dall'art. 15 e seguenti del D.Lgs. n.502/92 e dai vigenti CC.CC.NN.LL. per quanto attiene le verifiche, la durata ed altri istituti applicabili.

Il contratto si risolve automaticamente allo scadere in caso di mancato rinnovo ed anticipatamente in caso di rientro del titolare prima del termine.

Le sostituzioni di cui sopra non si configurano come mansioni superiori in quanto avvengono nell'ambito del ruolo unico della dirigenza sanitaria.

Al dirigente incaricato della sostituzione ai sensi del presente articolo non è corrisposto alcun emolumento per i primi due mesi.

Qualora la sostituzione si protragga continuativamente oltre tale periodo, al dirigente compete l'indennità mensile di cui al comma 7 dell' art. 18 come modificato dall'art. 11 comma 1 lett. B) del CCNL del 2005.

Alla corresponsione della indennità di cui al comma precedente, si provvede con le risorse del fondo di posizione o di quello di risultato, sentite le OO.SS.

Ove non possa fare ricorso alle sostituzioni in argomento, l'Azienda può affidare la struttura temporaneamente priva del titolare, "ad interim" ad altro dirigente con corrispondente incarico.

Il conferimento dell'incarico di sostituzione avviene con provvedimento del Direttore Generale, secondo le indicazioni come sopra disciplinate.

#### ART.10 (Disposizioni particolari)

Il passaggio dei dirigenti al rapporto di lavoro non esclusivo giusta legge n. 138/2004 non preclude il mantenimento o il conferimento di incarico di direzione di struttura complessa o semplice.

A seguito processo di ristrutturazione aziendale, ai dirigenti può essere attribuito un diverso incarico previa attivazione delle procedure di cui all'art. 24 - comma 10 del CCNL del 2005.

#### ART.11 (Norma finale)

Per quanto non contemplato nel presente regolamento in materia di conferimento, conferma e revoca degli incarichi dirigenziali di che trattasi, si fa rinvio alle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.